

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 14 MAGGIO 2008

N. 76 suppl.



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n.5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n.6

“Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Pag. 11

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n.5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11

1. All'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“m bis) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.”;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2

Integrazione all'articolo 2 della l.r. 11/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2003 è inserito il seguente:

“2 bis. I provvedimenti modificativi, integrativi o sostitutivi di quelli emanati in attuazione del comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappre-

sentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si intendono associazioni delle imprese e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale quelle che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).”

Art. 3

Integrazioni all'articolo 3 della l.r. 11/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“m bis) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;”
“m ter) promuovere la tutela dei lavoratori e dell'occupazione anche con una efficace politica della formazione.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della l.r. 11/2003

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2003 è sostituita dalla seguente:
“d) per superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.”.

Art. 5

Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 5 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, la parola “mutare” è sostituita dalla seguente: “fissare”;
- b) al comma 1, le parole “di cui ai commi 2 e 3”

sono soppresse;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I settori merceologici sono i seguenti:

- a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
- b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c);

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.1 Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4, comma 1, lettera c)”;

e) al comma 4, lettera a), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 15 mila” sono soppresse;

f) al comma 4, lettera b), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 25 mila di cui almeno il 20 per cento destinato” sono sostituite dalle seguenti: “la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata”;

g) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.”;

h) al comma 4 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c bis) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.”;

i) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:

- a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L'area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
- b) presenza di uno spazio unitario, omoge-

neo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E' esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell'area commerciale integrata se l'attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

- 1) autostrade;
- 2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
- 3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50;

c) collocazione in ambito extraurbano.

6. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate:

- a) piccole: in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
- b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
- c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.”;
- j) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 4 devono essere previsti nella programmazione commerciale e dagli

strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

6 ter. Le piccole aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 6, che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila, sono programmate dai comuni con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15.

6 quater. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di mq 4 mila in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

6 quinquies. I centri commerciali di interesse locale, come definiti al comma 6 quater:

- a) nei comuni con popolazione residente superiore ai 25 mila abitanti sono programmati con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15;
- b) nei comuni con popolazione residente fino a 25 mila abitanti la programmazione è effettuata con il provvedimento previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2.

6 sexies. Gli insediamenti di cui ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 8.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 6 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio rico-

- nosciuto dalle regioni o dalle province;”;
- b) la lettera a) del comma 3 è soppressa.

Art. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 7 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 7 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al numero 2) della lettera b) del comma 1 la parola “cinque” è soppressa;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essi possono essere aggiornati prima della scadenza con le stesse modalità previste per l'approvazione.”

Art. 8

Modifiche e integrazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2003

1. All'art. 8 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole “centro commerciale” sono inserite le seguenti “e di un'area commerciale integrata” e la parola “necessita” è sostituita con la seguente: “necessitano”;
- b) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“d bis) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)”;
- c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2 bis. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.”;
- d) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole “con la procedura semplificata riportata nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.”.

Art. 9

Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. I titolari degli esercizi accorpati o concentrati devono comunicare la cessazione dell'attività al comune.”.

Art. 10

Modifiche e integrazioni all'articolo 11 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 11 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La comunicazione di sub-ingresso è presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell'articolo 27.”;
- b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell'attività per un anno.”.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni all'articolo 16 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 16 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 “1 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del commercio.”;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 “8 bis. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme del presente articolo, i casi in cui le modifiche di carattere urbanistico dallo stesso previste non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti sono individuati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).”

Art. 12

Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 11/2003

1. All’articolo 18 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 “1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e associazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”;
- b) al comma 2 la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “tredici”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
 “5. Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell’anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui al comma 6.”
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Nel definire le ulteriori deroghe di cui al comma 5 i comuni e le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 devono:

- a) tener conto dei principi di concorrenza e pari opportunità per imprenditori e consumatori e utenti e di quanto disposto dai comuni contermini a economia prevalentemente turistica e città d’arte;
- b) favorire le opportunità di vendita nei periodi dei saldi;
- c) tenere conto di protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione, dalle associazioni regionali dei produttori e dalle stesse associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 2 bis, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio - settembre, oltre che nei giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 8 quater. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.”;

f) al comma 7, primo rigo, dopo le parole “tipologia di attività:” è inserita la seguente lettera: “a”;

g) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

- “b) gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;
- c) gli esercizi localizzati all’interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 5.”;

h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8 bis. In base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio, i

comuni, di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita, sia nei giorni festivi che in orario notturno, esclusivamente degli esercizi di vicinato.

8 ter. In occasione di particolari eventi che possono determinare notevoli afflussi di consumatori, i comuni, di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'apertura degli esercizi in orario notturno.

8 quater. Gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:

- a) 1° gennaio;
- b) domenica di Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 2 giugno;
- f) 25 e 26 dicembre.

8 quinquies. Il provvedimento comunale di cui al comma 6 deve essere emanato dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

8 sexies. Il provvedimento comunale di cui al comma 5 deve essere emanato dal comune entro il 30 novembre di ogni anno.

8 septies. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, l'Assessorato regionale al turismo promuove, d'intesa con l'Assessorato allo sviluppo economico e di concerto con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, specifici protocolli con particolare riguardo ai comuni di rilevanza e interesse turistico."

Art. 13

Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 22 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere isti-

tuiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale. L'istituzione può essere richiesta anche con riferimento a un'unica provincia da associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio o che rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere.";

b) il comma 2 bis è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla Regione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.";

d) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d bis) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei centri di assistenza tecnica.";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5 bis. Ai centri di assistenza alle imprese autorizzati dalla Regione, tramite apposita convenzione, possono essere affidate le attività di gestione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), limitatamente alle attività di cui ai regolamenti regionali 18 marzo 2005, n. 9 e n. 12.".

Art. 14

Rendicontazione delle risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica

1. Le risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l'avvenuta trasmissione all'Assessorato competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.

2. Tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima Commissione consiliare permanente.

Art. 15

Integrazione all'articolo 24 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 24 della l.r. 11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 25 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e commercio elettronico”;
- b) al comma 1 dopo le parole “altri sistemi di comunicazione” sono inserite le seguenti: “e commercio elettronico”;
- c) al comma 7 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Art. 17

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 11/2003

1. Al comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 11/2003 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti “206/2005”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 27 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole “comma 11” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 11, comma 2”;
- b) al comma 4 le parole “all'apertura” sono soppresse;
- c) alla lettera b) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”;
- d) alla lettera a) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”.

Art. 19

Modifiche e integrazioni all'articolo 28 della l.r. 11/2003

1. All'articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“10 septies. Sono, inoltre, fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte con il regolamento regionale 28 ottobre 2005, n. 26, l'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, l'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 10 e l'articolo 26 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25.

10 octies. Le modifiche delle aree commerciali integrate sono consentite in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a e b).

10 novies. I dati relativi alle aree commerciali integrate costituiscono elementi di valutazione per la definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.”.

Art. 20**Decorrenza termini e disposizioni di prima attuazione**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle disposizioni di cui all'articolo 18 della l.r. 11/2003, così come modificato e integrato dall'articolo 12 della presente legge.

2. Ai fini della redazione dello strumento di programmazione regionale, i Comuni trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia delle autorizzazioni amministrative riferite alle strutture classificabili secondo le definizioni di cui al comma 4, lettera c), e commi 5 e 6 dell'articolo 5 della l.r. 11/2003, come modificato e integrato dall'articolo 5 della presente legge, che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 sulla base della programmazione comunale, purché in presenza di tutti i requisiti di legge e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2006, come già prorogato dall'articolo 15 della l.r. 10/2007 e dall'articolo 26 della l.r. 25/2007, è prorogato al 31 ottobre 2008.”.

4. La Giunta regionale provvede alle modifiche, integrazioni o sostituzioni dei provvedimenti vigenti, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 11/2003, necessarie per l'attuazione della presente legge.

5. Le domande di istituzione e riconoscimento dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 22 della l.r. 11/2003, come modificato e integrato dall'articolo 13 della presente legge, possono essere presentate dopo l'approvazione delle disposizioni di cui al

medesimo articolo 22, comma 5, della l.r. 11/2003. Fino a tale data continuano a operare i centri di assistenza tecnica già riconosciuti dalla Giunta regionale.

Art. 21**Criteri per il riconoscimento dei comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte**

1. Con apposito regolamento da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 2 e, per le città d'arte, sentita altresì la Sovrintendenza dei beni culturali della Puglia, adotta nuovi criteri per il riconoscimento dei comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte.

2. Il regolamento deve prevedere, sulla base dell'incidenza nell'economia regionale, il limite minimo perché l'economia del comune sia ritenuta prevalentemente turistica.

3. Per i comuni già riconosciuti a economia turistica o città d'arte la Regione provvede a verificare la sussistenza dei nuovi requisiti e, entro un anno dalla data di adozione del regolamento, a confermare il riconoscimento.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 maggio 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n.6

“Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il d.lgs. 334/1999 nella presente legge si intende sempre come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha recepito la direttiva comunitaria 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come modi-

ficata e integrata dalla direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2003 (c.d. "Seveso Ter"), nonché con le eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, in particolare del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente.

3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.

4. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999.

5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 334/1999.

Art. 2

Funzioni regionali

1. La Regione, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

- a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all'articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;
- b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, preveden-

do anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;

- c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale;
- d) la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999;
- e) il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede, sentito l'Assessorato all'ecologia, al coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
- f) l'Assessorato all'ecologia, di concerto con l'Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell'emergenza;
- g) l'Assessorato all'ecologia coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;
- h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 3.

3. La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine:

- a) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge;

- b) adotta i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo l'integrazione dei procedimenti di cui all'articolo 14;
- c) assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440;
- d) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- e) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell'articolo 15, nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- f) cura lo scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
- g) provvede alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a elevata concentrazione;
- h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999, per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999;
- i) definisce il programma regionale dei controlli e l'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999;
- j) provvede all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti;
- k) fornisce assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge.

4. La struttura regionale competente per l'attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è l'Assessorato regionale all'ecologia – Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il servizio "Rischio industriale".

Art. 3

Funzioni provinciali

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:

- a) la definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'adeguamento dei PTCP all'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- c) l'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell'articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. Vale il principio del silenzio diniego;
- d) la verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001;
- e) la definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e dall'ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al

comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata con l'ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.

4. Le province e le città metropolitane, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), esercitano le funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, costituisce l'unità base per il coordinamento tra la politica di gestione ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

Art. 4 Funzioni comunali

1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r. 20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall'articolo 4 del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999;
- c) l'esercizio delle attività connesse alla gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel Piano di emergenza

esterno (PEE) di cui all'articolo 7.

2. I comuni provvedono all'adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generata dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell'applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comuni provvedono allo sviluppo dell'elaborato tecnico "Rischi di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata concentrazione industriale, e garantire il controllo dell'urbanizzazione.

4. L'elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in attuazione dell'articolo 14 del d.lgs. 334/1999.

5. L'elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000, per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e deve osservare i criteri espressi dal d.m. lavori pubblici 9 maggio.2001, a norma dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.

6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto dell'elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999.

8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 5 Effetto Domino

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia

territorialmente competente, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20 del d.lgs. 334/1999.

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.

4. Il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

Art. 6 Piano regionale di intervento

1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.

3. La Giunta regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a ogget-

to le misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza integrato.

4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.

5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate "aree a elevato rischio di crisi ambientale" con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del piano di risanamento dell'area da predisporre ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.

Art. 7

Piano di emergenza esterno

1. La Giunta regionale adotta l'elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;
- b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che possano incidere sull'efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione civile;
- c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d'area per le aree a elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di pianificazione dell'emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle informazioni fornite dai gestori di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell'area, ove disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 12 della presente legge e dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni dalla definizione dell'elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell'emergenza e le valutazioni relative all'analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 sia per quelle di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999.

5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all'articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell'evoluzione normativa e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in

caso di incidenti rilevanti.

6. Dell'approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione anche al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.

7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, del d.lg. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 20 del medesimo decreto.

8. Al verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 334/1999.

Art. 8

Comitato tecnico regionale

1. La Regione, per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 21 del d.lgs. 334/1999, si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all'utilizzo di determinate sostanze pericolose, denominato "Comitato tecnico regionale", è costituito da:

- a) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ecologia;
- b) un rappresentante del Settore protezione civile della Presidenza della Regione Puglia;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'assetto del territorio;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche;
- e) un rappresentante della Direzione generale dell'ARPA Puglia;
- f) un rappresentante dell'Assessorato alle politiche della salute scelto nell'ambito di medici

specialisti in igiene e medicina preventiva.

3. Il Comitato tecnico regionale previsto al comma 2 è integrato da:

- a) due rappresentanti dell'ARPA Puglia, di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;
- b) due rappresentanti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;
- c) da un rappresentante della provincia territorialmente competente;
- d) da un rappresentante dell'ufficio tecnico del comune interessato.

4. Il Comitato tecnico regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, del supporto tecnico-scientifico dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, la Regione può stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo stesso lo ritenga, può essere integrato da un rappresentante della competente autorità portuale, così come individuato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per lo svolgimento delle istruttorie e per la valutazione del rapporto integrato di sicurezza portuale di cui all'articolo 5 del suddetto decreto 293/2001.

6. I componenti del Comitato tecnico regionale devono aver conseguito una laurea specialistica di tipo tecnico-scientifico e avere preferibilmente maturato esperienza, almeno triennale, in materia di rischio di incidente rilevante o aver frequentato corsi attinenti l'analisi e la valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante.

7. I componenti del Comitato tecnico regionale di

cui al comma 2 sono nominati con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all'ecologia, che ne fissa la durata e nomina il Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono nominati con provvedimento dell'Assessore all'ecologia, previa indicazione degli enti e strutture di provenienza.

8. Il Comitato tecnico regionale è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante.

9. Il Comitato tecnico regionale ha sede presso la Direzione generale dell'ARPA Puglia, alla quale è demandata l'organizzazione della segreteria del Comitato stesso.

10. Il gestore dello stabilimento, o suo delegato, partecipa, anche avvalendosi di un tecnico di propria fiducia, all'istruttoria tecnica, con le modalità previste dall'articolo 21, comma 5, del d.lgs. 334/1999.

11. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato tecnico regionale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttori e le modalità dei sopralluoghi istruttori tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

12. Gli oneri relativi all'istruttoria tecnica effettuata dal Comitato tecnico regionale sono a carico dei gestori degli stabilimenti interessati. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i costi di istruttoria a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.

Art. 9

Procedimento istruttorio

1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni tecniche e di merito da parte del Comitato tecni-

co regionale di cui all'articolo 8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità ambientale dell'impianto, ove prescritta, provvede:

- a) a emanare il provvedimento che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
- b) a rilasciare il nullaosta di fattibilità prendendo atto degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione tecnica positiva del rapporto di sicurezza, effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al relativo provvedimento conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla Regione, abilita all'esercizio dell'attività, previa contestuale acquisizione di tutti gli altri pareri e adempimenti previsti per legge.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, nonché al Prefetto, alla provincia e al comune competente per territorio per gli adempimenti e pareri di competenza e, per l'applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 10

Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti al comma 6 dell'articolo 8 del medesimo d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale, il quale provvede all'istruttoria tecnica, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 334/1999, formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica che invia alla Regione.

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999 invia il rapporto di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output

numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno valutate.

3. I rapporti di sicurezza già inviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 19 del medesimo d.lgs. 334/1999 sono trasmessi dallo stesso, insieme ai relativi atti istruttori, al Comitato tecnico regionale integrato di cui all'articolo 8 della presente legge entro centoottanta giorni.

4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione sulla base della stessa, e comunque valutando, ove necessario, la documentazione tecnica inviata dal gestore al Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo secondo la procedura di cui all'articolo 9.

5. Eventuali prescrizioni integrative da parte della Regione devono essere segnalate nel provvedimento conclusivo e trasmesse al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco nonché, per l'applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.

6. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell'esercizio dell'attività.

7. L'ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esame dei rapporti di sicurezza e della documentazione richiesta dall'autorità competente di cui al punto 7 dell'allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

Art. 11

Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche

1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabi-

limenti di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.

2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall'articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

3. Il Comitato tecnico regionale provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.

4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell'ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall'articolo 27 del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.

5. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all'auto-

rità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998; il nullaosta, in ogni caso, integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.

6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e all'Assessorato regionale all'ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.

7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del Comitato stesso e il gestore.

9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell'attività.

Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.

10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco interessato nell'ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco) e della Circolare del Ministero dell'interno del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).

11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata.

Art. 12

Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999

1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all'allegato I, parti I e II, del

d.lgs. 334/1999 in quantità superiori alle soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, devono trasmettere:

- a) la notifica al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
- b) la scheda di informazione di cui all'Allegato V del d.lgs. 334/1999 al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente;
- c) l'analisi di rischio, l'individuazione e la valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato tecnico regionale.
- d) il formato elettronico delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c), complete di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata.

2. Il Comitato tecnico regionale effettua l'esame della documentazione inerente l'identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente rilevante e informa la Regione per l'adozione di eventuali provvedimenti e adempimenti conseguenti.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, definisce i tempi di presentazione e i criteri di valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti.

Art. 13 **Norme di salvaguardia**

1. Nel caso di aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 334/1999 e più specificamente quelli indi-

cati dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i territori, ove risultino presenti attività a rischio di incidente rilevante, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle tabelle 3a e 3b del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

3. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all'articolo 19 del d.lgs.334/1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi.

4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 i seguenti interventi edilizi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
- b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
- d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
- e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.

Art. 14 **Raccordo con le procedure VIA e AIA**

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall'articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta stesso.

2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare all'autorità competente in materia di VIA la costruzione di nuovi impianti, le modifiche

degli stessi impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

3. La procedura di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per gli impianti soggetti alla presente legge è espletata dall'autorità competente anche sulla base delle informazioni e delle descrizioni derivanti dai rapporti di sicurezza e dalle notifiche, elaborate conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001. A tal fine detta documentazione deve essere fornita dai gestori all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la presentazione della relativa istanza di rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. Il provvedimento conclusivo di rilascio dell'AIA deve riportare le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12, del d.lgs. 59/2005 senza che risultino perfezionati i provvedimenti di cui alla presente legge, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale con riserva di procedere al suo successivo aggiornamento una volta concluso il procedimento ai sensi del d.lgs. 334/1999.

Art. 15

Informazioni sulle misure di sicurezza

1. Il comune ove è localizzato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 334/1999 e relative all'allegato V allo stesso.

2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici affinché possa-

no essere comprese da tutti i cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V al d.lgs. 334/1999.

3. Il comune è tenuto a fornire, tramite opuscoli informativi, le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in emergenza alle persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al d.lgs. 334/1999. Tali informazioni devono essere riesaminate e diffuse secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 6, dello stesso decreto. Le stesse devono essere permanentemente tenute a disposizione del pubblico.

4. Il comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i PEE di cui all'articolo 7, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di cui all'articolo 6.

5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 334/1999, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, in formato digitale, da trasmettere alla Regione, provincia e comune territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.

6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati i predetti stabilimenti industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i cittadini dell'esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione e con l'adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale).

Art. 16**Consultazione della popolazione**

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di cui all'articolo 10 del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimersi. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12 dello stesso decreto.

2. Qualora l'amministrazione precedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all'urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999.

3. Nell'ambito dell'espressione del parere previsto al precedente comma 1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite, devono pervenire in forma scritta.

Art.17**Misure di controllo**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo a darne informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il programma operativo di cui al comma 1 è disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l'ARPA Puglia, tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. L'ARPA Puglia effettua le verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e l'ISPESL.

4. L'ARPA Puglia provvede allo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare attenzione ai sistemi tecnici critici.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 2, e 25, comma 3, del d.lgs. 334/1999, l'ARPA Puglia procede alle verifiche ispettive, avvalendosi delle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale e internazionale, tenuto conto anche delle "Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante", pubblicate dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

6. Il personale addetto ai controlli deve possedere i requisiti specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5, nonché di comprovata e certificata esperienza almeno triennale in materia di rischi industriali e tecnologici.

7. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 334/1999.

8. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, necessarie ad effettuare un'adeguata valutazione delle possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all'articolo 6.

9. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la necessità, i controlli e le ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.

10. Entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite dell'ARPA Puglia, raccoglie i dati resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie regionali e locali per la predisposizione del "Rapporto rischi industriali e tecnologici". Detto rapporto deve, in particolare, comprendere:

- a) dati sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;
- b) dettagli sul ruolo e sull'operato delle autorità ispettive per l'elaborazione e l'attuazione dei pertinenti piani di ispezione;
- c) dati schematici rivenienti dalle attività ispettive effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati e ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in questione;
- d) dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;
- e) quadro riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;
- f) valutazione del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri;
- g) tutte le informazioni georeferenziate relative alla "Mappatura dei rischi industriali e tecnologici" per l'intero territorio regionale, rivenienti dalle attività istruttorie del Comitato tecnico regionale.

11. Gli oneri relativi alle verifiche ispettive sono posti a carico dei gestori. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i costi di verifica ispettiva a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.

12. Le entrate derivanti dall'applicazione delle misure di controllo vengono incamerate direttamente dall'ARPA Puglia e da questa destinate alle finalità di cui al presente articolo.

13. L'ARPA Puglia provvede a porre in essere tutto quanto necessario a far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente legge, utilizzando le risorse previste nel proprio bilancio, al relativo capitolo di spesa per le attività di controllo e ispezione.

14. L'ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi del comma 12, ripartite per ambito territoriale provinciale.

Art. 18 **Sanzioni**

1. In ordine all'applicazione delle sanzioni vale quanto disposto dall'articolo 27 del d.lgs. 334/1999.

2. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall'articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2.

3. La mancata comunicazione da parte del gestore alla Regione e agli enti locali interessati delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 2, all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 334/1999, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.

4. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza o notifica, anche in formato elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), ai sensi degli articoli 8 e 6 del d.lgs. 334/1999, invita il gestore all'adempimento entro un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, disponendo contestualmente la sospensione dell'attività che sia stata eventualmente intrapresa con sanzione pari a euro 50 mila. Qualora il gestore non ottemperi all'invito ricevuto, si procede con l'ordine di chiusura dello stabilimen-

to o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.

5. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, su indicazione del Comitato tecnico regionale, diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, si procede con l'ordine di sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, si procede con l'ordine di chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie specifiche strutture competenti, che ne incamera i proventi.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Norma transitoria

1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal d.lgs. 334/1999, pendenti alla data di efficacia delle disposizioni della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.

Art. 20 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 334/1999.

2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), relativi

alle disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e tecnologici.

3. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

Art. 21 Disposizioni finanziari

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dal primo avvio dell'applicazione della presente legge, con specifico riferimento a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 7, ai commi 4 e 9 dell'articolo 8 e al comma 11 dell'articolo 17, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Regione fa fronte con uno stanziamento pari a euro 250 mila a valere sulle risorse già disponibili sul capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione 611066 – residui di stanziamento 2007 - "Spese per oneri di funzionamento in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale" relativo ai trasferimenti già operati dallo Stato a favore della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 maggio 2008

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
